



**Comune di Bonate Sotto**

Provincia di Bergamo

# **REGOLAMENTO**

## **DEI GIARDINI E DELLE**

## **AREE VERDI COMUNALI**

## **1^ PARTE**

### **definizioni**

Si definisce giardino pubblico un'area verde, generalmente delimitata, attrezzata con strutture ludiche e di vario genere, adibito a luogo di ricreazione e di riposo.

Si definisce area verde una porzione di terreno piantumata con essenze vegetali, a prato o con aiuole, non attrezzata con strutture adibite allo svolgimento di attività motorie o sportive.

### **norme generali**

1) Il presente regolamento disciplina il comportamento che il pubblico dovrà tenere nei giardini urbani e nelle aree verdi comunali.

Il comportamento degli utenti dovrà essere improntato al rispetto verso le persone e l'ambiente; è fatto pertanto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte dai giardini pubblici e delle aree a verde comunali.

È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

2) E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume.

L'ingresso ai giardini pubblici ed alle aree a verde comunali è vietato ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione del Comune.

È fatto assoluto divieto di sopprimere, catturare, o anche molestare gli animali che spontaneamente possono trovarsi nei giardini e nelle aree verdi (uccelli, lucertole, piccoli roditori, gatti...). Pertanto è proibito entrare e circolare nei giardini pubblici e nelle aree a verde comunali con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per scopi di cattura o di danneggiamento degli animali.

3) È vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nei giardini pubblici ed aree a verde comunali, nonché nelle aree destinate ai pedoni; sono fatti salvi i luoghi specificamente destinati alla sosta segnalati con appositi cartelli.

4) È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dal Comune per scopi ludici, ricreativi, sportivi o di servizio.

I fruitori delle strutture dovranno sempre improntare il proprio comportamento a criteri di rispetto della dignità e correttezza nelle relazioni interpersonali, nonché a criteri di cura dei manufatti e delle essenze vegetali presenti.

5) È proibito utilizzare le fontanelle esistenti nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico per lavare attrezzi o veicoli in genere anche nelle aree destinate a parcheggio.

6) È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

È vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde pubblico, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini.

È vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.

È vietato gettare o abbandonare nei giardini pubblici e nelle aree a verde, nonché nelle fontanelle, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

7) È vietata la questua sotto qualsiasi forma.

Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione del Comune. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.

8) Per la disponibilità e l'uso di aree e strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto - cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dal Comune, che esigerà il pagamento, o l'eventuale rimborso spese, di canone di disponibilità o di impiego dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza di prescrizioni che potranno essere disposte a proprio insindacabile giudizio.

9) È vietato al pubblico trattenersi nei giardini soggetti a chiusura dopo l'orario prescritto.

Gli utenti sono responsabili dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone agli stessi affidate o da animali o cose di cui abbiano la custodia; i danneggiatori sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati ed accertati dal Comune.

10) Nei giardini e nelle aree a verde e' vietato consumare sostanze stupefacenti anche in minime dosi e ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica.

E' vietato utilizzare contenitori di bevande in vetro nei giardini e nelle aree a verde.

Sono vietati gli atti osceni ed offensivi del pudore.

## **2^ PARTE**

### **I giardini**

1) I giardini sono aperti al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dal Comune ed esposti agli ingressi.

Nell'area dei giardini è consentito l'ingresso ai soli pedoni.

I bambini al di sotto dei otto anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere anche con automobiline a pedale, con tricicli o biciclettine.

2) E' vietato l'ingresso ai cani ed altri animali, ad eccezione dei cani che accompagnano soggetti non vedenti, addestrati come cani guida, nonché dei cani in dotazione alle forze dell'ordine per l'espletamento dei propri compiti.

È vietato a chiunque calpestare le aiuole e danneggiare i tappeti erbosi, le piante, gli arbusti e i seminati.

È vietato recidere fiori o asportare piante e quanto altro legato all'ambiente naturale.

3) Nei giardini è vietato il gioco del pallone e simili, salvo ai bambini di età inferiore agli anni otto nelle aree opportunamente predisposte e/o segnalate.

L'utilizzo delle attrezzature e dei giochi è consentito ai bambini fino all'età di anni dodici e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni visibili sulle targhette di omologazione delle attrezzature medesime.

E' vietato danneggiare le attrezzature ed i giochi esistenti nell'interno dei giardini; le stesse devono essere utilizzate correttamente e sotto la vigilanza di persone adulte.

## **3^ PARTE**

### **Le aree verdi comunali**

1) La disciplina della circolazione viabilistica nelle aree verdi è improntata alla pedonalizzazione ed alla salvaguardia dell'ambiente. L'accesso straordinario di veicoli a motore, con esclusione dei veicoli destinati alla manutenzione e cura del verde e alle carrozzine elettriche di portatori di handicap, sarà stabilito e consentito dal Comune, che provvederà ad autorizzare solo chi ne farà motivata richiesta, impartendo speciali disposizioni da osservare, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa. È data particolare precedenza ai veicoli a trazione elettrica.

2) La circolazione delle biciclette nelle aree verdi è consentita solamente sui viali e sentieri o piste all'uopo predisposte. La stessa restrizione vige per tutti quei veicoli che venissero eccezionalmente autorizzati ad accedervi.

3) È vietato danneggiare, recidere o asportare fiori, piante, arbusti e seminati. È vietato, inoltre, manomettere, danneggiare ed asportare parti di suolo, sotto suolo, copertura verde, piante e legname in genere. È altresì vietato entrare nei terreni seminati o coltivati.

Non è consentito lasciare animali incustoditi e/o al pascolo nelle aree verdi comunali.

4) Le attività sportive non agonistiche e senza utilizzo di attrezzature sono consentite all'interno delle aree verdi comunali solo nei luoghi appositamente predisposti e nel rispetto degli altri fruitori. È consentita l'attività fisica podistica in tutte le forme, nel rispetto degli altri fruitori delle aree. Fuori dagli spazi appositamente predisposti è vietato il gioco del pallone salvo ai bambini di età inferiore agli anni otto.

## **4^ PARTE**

### **Disposizioni sanzionatorie e di sicurezza**

1) La vigilanza sulla corretta osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli agenti di Polizia Locale, nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e /o vigilanza previsti dalla legge o da regolamenti.

Gli addetti al controllo possono dare indicazioni e prescrizioni comportamentali agli utenti dei giardini e delle aree verdi comunali; in caso di accertati comportamenti scorretti e/o di infrazioni, gli addetti alla vigilanza – valutata la gravità - possono disporre l'allontanamento dei soggetti dai luoghi pubblici.

2) Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza per il controllo di giardini ed aree a verde comunali, nonché di organizzare le attività di gruppi di volontari che collaborino nella cura e nella di vigilanza delle stesse.

## **5^ PARTE**

### **Sanzioni e norme generali**

1) Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00 in ragione della gravità dell'infrazione e della reiterazione del comportamento trasgressivo.

Si richiamano espressamente, per quanto applicabili, i seguenti regolamenti comunali:

- regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali, approvato dal C.C. con deliberazione nr.30 del 26.4.2004;
- regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, approvato con deliberazione del C.C. nr.50 del 26.9.2003.

2) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione della violazione commessa.

3) Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco del Comune di Bonate Sotto scritti difensivi, chiedendo di essere sentiti personalmente.

4) Il Sindaco, dopo aver esaminato gli scritti difensivi e dopo aver – eventualmente - sentito gli interessati, valuta la fondatezza della sanzione irrogata dagli addetti alla vigilanza. Indi determina con ordinanza motivata la somma dovuta dall'autore della violazione e dalle persone obbligate in solido, ingiungendo il pagamento.

In caso di accoglimento dell'istanza, emette ordinanza motivata di archiviazione. L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione dovranno essere trasmesse all'organo accertatore.

5) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.